

# Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni



*Videoconferenza del 24 marzo 2021*

# CFP SOSTEGNI

## Platea dei beneficiari

Commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22/03/2021 n. 41 (GU 22.03.21 – **in vigore dal 23.03.21**)

Soggetti titolari di **partita IVA, residenti o stabiliti in Italia:**

- esercenti attività d'**impresa**
- esercenti attività di **lavoro autonomo**
- titolari di **reddito agrario**.

Il contributo **non spetta:**

- ai soggetti la cui attività sia **cessata alla data del 23 marzo 2021**
- ai soggetti che abbiano **attivato partita IVA dopo il 23 marzo 2021**, ad eccezione degli eredi che proseguono l'attività del deceduto
- agli **enti pubblici** (art. 74 del TUIR)
- agli **intermediari finanziari e società di partecipazione** (art. 162-bis del TUIR)

# CFP SOSTEGNI

## Requisiti

### Commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22/03/2021 n. 41

#### Primo requisito:

Importo **non superiore a 10 milioni di euro nel 2019** (secondo periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 23 marzo 2021), riferito a:

- **ricavi art. 85 comma 1 lett. a) e b) TUIR** per esercenti attività impresa
- **compensi art. 54 comma 1 TUIR** per esercenti lavoro autonomo.

#### Secondo requisito (due alternative):

- Ammontare della **media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30%** all'analogo ammontare dell'**anno 2019**. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (art. 6 DPR 633/72). Sono validi i chiarimenti delle circolari n. 15/2020 e 22/2020.
- **Attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.**

# CFP SOSTEGNI

## Requisiti – verifica limite 10 milioni

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

Prospetto presente nelle istruzioni al modello di istanza.

# CFP SOSTEGNI

## Calcolo fatturato/corrispettivi complessivo

Le medie mensili degli anni 2019 e 2020 si determinano dividendo l'**ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020** per il **numero di mesi** in cui la partita IVA è stata attiva in ciascuno dei due anni.

Nel caso di attivazione della partita IVA tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, il mese nel quale è stata attivata **non deve essere conteggiato**. Pertanto, **nel caso di attivazione a dicembre 2019, il fatturato di quell'anno è pari a zero**.

# CFP SOSTEGNI

## Calcolo del contributo

Commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 22/03/2021 n. 41

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa **percentuale alla differenza tra gli importi delle medie mensili del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020**:

- a) **60%** se ricavi 2019 fino a 100mila euro
- b) **50%** se ricavi 2019 superiori a 100mila e fino a 400mila euro
- c) **40%** se ricavi 2019 superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro
- d) **30%** se ricavi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
- e) **20%** se ricavi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

**Importo minimo** → **1.000 euro** per le persone fisiche e **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Importo massimo** → **150.000 euro**.

# CFP SOSTEGNI

## Modalità di erogazione

### Comma 7 art. 1 di Sostegni

A scelta del richiedente, il contributo può essere erogato mediante:

- **accredito su conto corrente** bancario o postale, intestato al beneficiario
- riconoscimento di **credito d'imposta**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** ex art. 17 DLgs 241/1997 e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente **tramite i servizi telematici dell'Agenzia**.

### **ATTENZIONE**

La scelta – se ottenere il contributo con accredito su conto corrente o utilizzarlo come credito d'imposta – è **irrevocabile** dal momento in cui l'Agenzia ha riportato, nell'area «Consultazione esiti» del portale F&C, l'informazione del pagamento o del riconoscimento del contributo per usufruire del credito.

# CFP SOSTEGNI

## Aiuti di Stato

### Commi da 13 a 17 dell'art. 1 del decreto-legge 22/03/2021 n. 41

Il contributo a fondo perduto Sostegni, insieme ai benefici disposti per l'emergenza Covid-19 ed elencati al comma 13, è **fruito alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1** «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali» della Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C(2020) 1863 final.

# CFP SOSTEGNI

## L'istanza

Il contributo a fondo perduto deve essere richiesto con **istanza** telematica contenente:

- il codice fiscale del **richiedente**, del **rappresentante firmatario** e, in caso di erede che prosegue l'attività, del **deceduto**
- l'indicazione dei dati necessari per la verifica dei requisiti e per il calcolo del contributo (**ricavi 2019, medie mensili 2019 e 2020, attivazione partita IVA dal 1° gennaio 2019**)
- la scelta – IRREVOCABILE - della **modalità di erogazione** (accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta)
- l'**iban**, se scelto l'accredito in c/c.

# CFP SOSTEGNI

## L'istanza

L'istanza può essere presentata anche dagli **intermediari ex art. 3 c. 3 DPR 322/98**:

- abilitati al **Cassetto fiscale** del richiedente
- aventi delega «**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**» per il richiedente
- che **autocertificano di essere stati appositamente delegati** dal richiedente (in questo caso, solo tramite Desktop telematico).



# CFP SOSTEGNI

## Il modello dell'istanza – 2

	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text"/>	,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text"/>	,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>	
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , tramite accredito su conto corrente	<input type="checkbox"/>	
	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , sotto forma di credito d'imposta	<input type="checkbox"/>	
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente	<input type="text"/>	
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN")	<input type="checkbox"/>	

**se non valorizzati, sono considerati pari a zero**

**Il c/c deve essere intestato al richiedente. Se scelto il credito d'imposta, l'iban non va indicato.**

# CFP SOSTEGNI

## Il modello dell'istanza – 3

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale del soggetto incaricato <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza
	FIRMA <input type="text"/>

**da barrare solo se intermediario  
privo di cassetto fiscale e delega  
F&C (che ha ricevuto delega per  
specifica il contributo)**

# CFP SOSTEGNI

## La presentazione dell'istanza – come e quando

L'istanza dovrà essere trasmessa telematicamente mediante:

- **procedura web** situata nella sezione «Contributo a fondo perduto» del portale Fatture e corrispettivi
- **software + Desktop telematico** (invio massivo fino a 500 istanze).

La presentazione deve avvenire **tra il 30 marzo 2021 e il 28 maggio 2021**.

**ATTENZIONE**

**Prima di procedere all'invio, è importante verificare con la massima attenzione i dati indicati.**

Dopo l'invio con la procedura web, si consiglia di utilizzare il tasto «Stampa» per **conservare una copia dell'istanza**, contenente **il protocollo di invio**.

# CFP SOSTEGNI

## Elaborazione delle istanze

Su ogni istanza pervenuta, l'Agenzia effettua due fasi di elaborazione:

1. **fase di controllo formale**, che termina con una ricevuta di **presa in carico** o di **scarto**. Nel caso di presa in carico di istanza trasmessa da intermediario, viene inviata una PEC al richiedente (indirizzo presente su INI-PEC).
2. **fase di ulteriori controlli**, a seguito della quale l'Agenzia:
  - **scarta** l'istanza
  - **sospende** l'istanza (per incoerenze rispetto ai dati dichiarativi e ai dati FE e corrispettivi a disposizione dell'AE)
  - emette il **mandato di pagamento** o **riconosce il credito d'imposta**.

Il **momento del riconoscimento** è quello di esposizione dell'esito nella pagina «Consultazione esito», situato nella sezione «Contributo a fondo perduto» del portale F&C. In un momento successivo (anche di qualche giorno), viene messa a disposizione anche la ricevuta.

# CFP SOSTEGNI

## Funzioni di consultazione del portale F&C

Istanze inviate

visualizzazione delle ricevute dei soli invii trasmessi dall'utente in sessione.



**Invii effettuati**

In questa sezione puoi verificare lo stato di elaborazione solo delle Istanze **da te** inviate attraverso la presente applicazione web, consultando le ricevute.

[Visualizza gli invii effettuati](#) →

Visualizzazione degli esiti finali delle istanze del richiedente (anche per intermediario, se delegato al Cassetto o F&C)



**Consultazione esito**

In questa sezione puoi consultare l'esito di elaborazione delle richieste inviate tramite tutti i canali a disposizione (via web e mediante flussi massivi dall'intermediario).

[Esito del contributo Decreto Ristori e Ristori bis](#) →

[Esito del contributo Centri Storici](#) →

[Esito del contributo Comuni Montani](#) →

[Esito del contributo Decreto Rilancio](#) →

# CFP SOSTEGNI

## Istanza sostitutiva e di rinuncia

E' possibile inviare una **nuova istanza**, che sostituisce quelle precedenti, **se per nessuno dei precedenti invii è presente l'esito di pagamento o riconoscimento del credito d'imposta nell'area «Consultazione esito» del portale F&C.**

L'istanza sostitutiva può essere presentata anche per modificare la scelta della modalità di erogazione; **successivamente alla esposizione dell'esito di pagamento o di riconoscimento del credito d'imposta, la modalità di erogazione scelta non può essere in alcun modo cambiata.**

Nel caso in cui il contribuente realizzi di non avere diritto al contributo richiesto, può presentare un'**istanza di rinuncia**.

Tale istanza esprime la rinuncia totale al contributo e può essere trasmessa **anche oltre il 28 maggio 2021.**

# CFP SOSTEGNI

## Sanzioni e misure penali – Ravvedimento operoso

### Richiamati commi dal 9 al 14 art. 25 dl Rilancio

Per l'attività di controllo dell'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di accertamento (articoli 31 e segg. Dpr n. 600/1973) ed è prevista la condivisione dei dati con la Guardia di Finanza e il Ministero degli Interni, per i controlli di competenza di ciascuno.

Qualora il contributo erogato sia **in tutto o in parte non spettante**, si applica la **sanzione per indebita compensazione** (art. 13 comma 5 DLgs n. 471/1997) ed è esclusa la definizione agevolata.

Inoltre, si applica l'**art. 316-ter del codice penale** (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Il contribuente che abbia percepito un contributo in tutto o in parte non spettante può **restituirlo spontaneamente** insieme agli interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del DLgs n. 472/1997: **è esclusa la compensazione.**